

N. R.GIP 19



TRIBUNALE MILITARE DI ROMA UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Viale delle Milizie 5/c – 00192, Roma Tel. 0636000852 – Fax 063222549

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

(Art. 409 c.p.p.)

Il G.I.P., dott. Gaetano Carlizzi:

- letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, a carico di

indagato di

INGIURIA AD AGGRAVATA (artt. 196 comma 2, 47 n.4 c.p.m.p.)

- a seguito di udienza camerale celebrata in data odierna, fissata dopo il rigetto dell'originaria richiesta di archiviazione per opposizione della persona offesa;
- sentite le parti alla stessa udienza, che hanno concluso come da verbale;
- rilevata l'assenza della stessa persona offesa opponente, assistita dal suo difensore, presente;
- rilevato che la richiesta è fondata, sia per le ragioni addotte dal p.m. sia per altre ragioni. In particolare, va rilevato, innanzitutto, che, delle due espressioni che, secondo l'originaria ipotesi accusatoria, l'imputato avrebbe proferito nei confronti della p.o., solo la seconda, "questa è una bastardata", è stata confermata dai commilitoni presenti, gli unici pienamente attendibili per la loro posizione equidistante dagli interessi in conflitto nel presente processo. Sennonché, è emerso altresi che tale espressione, sebbene assai colorita, anzi molto forte, è stata proferita in un contesto che ne rivela, a dispetto delle apparenze, il significato non offensivo. In particolare, è emerso che l'indagato disse alla p.o. "questa è una bastardata" dopo che quest'ultima, pur sapendo che egli si sarebbe dovuto sposare e avrebbe dovuto coinvolgere un comune commilitone come testimone di lì a poco, manifestò l'intenzione di chiedere un congedo, così facendo insorgere la legittima preoccupazione che l'organizzazione di una cerimonia così delicata e importante potesse complicarsi. Dunque, è chiaro che il senso della frase in esame, anche come si ricava dal fatto che l'indagato non disse direttamente "sei un bastardo", bensì, appunto, "questa è una bastardata", fu semplicemente quella di



stigmatizzare, non già la p.o. in quanto tale, bensì il suo comportamento discutibile. In sostanza, sia pure, appunto, in modo colorito, l'indagato non fece altro che esprimere il suo legittimo dissenso per una iniziativa percepita come indelicata.

- rilevato, dunque, che non vi sono sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio, con conseguente fondatezza dell'originaria richiesta di archiviazione.

P.Q.M.

Letto e applicato l'art. 409 c.p.p.

ORDINA

l'archiviazione del presente procedimento, nonché la restituzione degli atti al Pubblico ministero in sede.

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 18 aprile 2019

II GIP

Dott. Gaeyano CARLIZZI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 APR. 2019

HENZIGYARIO AMM. S.A. GRENZIARO